

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3384-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

(V. Stampato n. 3384)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 24 settembre 1998*

(V. Stampato Camera n. 5273)

modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 2000*

—————
**Concessione di un contributo all'Istituto internazionale
di diritto per lo sviluppo (IDLI), con sede in Roma**
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998 in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2.000 milioni annue a decorrere **dall'anno 2000** in favore dell'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI).

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni annue a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale **di base** di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 3.

Identico.